



MINISTERO ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA
Istituto Istruzione Superiore "Antonio Segni" Ozieri

Via Sebastiano Satta 6 – 07014 OZIERI (SS) – C.M. SSIS02400N C.F. 90009110900 e-mail: ssis02400n@istruzione.it PEC: ssis02400n@pec.istruzione.it tel. n. 079787710 – fax. 079783297
Liceo classico e scienze umane Ozieri SSPC024011 - Liceo scientifico Ozieri SSPS024025 - Liceo scientifico Bono SSPS024014 - Liceo scientifico Pozzomaggiore SSPS024036

I.I.S. "A. SEGNI" - OZIERI (SS)
Prot. 0007686 del 31/08/2020
04-08 (Uscita)

CIRCOLARE N.2

Ai docenti, Al personale
ATA, Ai Genitori e agli
studenti
dell'IIS "A. Segni" di Ozieri
DSGA, Atti, Albo, Sito WEB

OGGETTO: lavoratori fragili tra il personale e gli studenti della scuola e riunioni collegiali a distanza.

Personale docente e ATA.

Si comunica a tutto il personale che coloro che ritengano di trovarsi in situazione di salute fragile devono rivolgersi al medico competente della scuola dott. Salvatore Satta con sede a Ploaghe in via Tempio n.28.

In caso di riconoscimento dello stato di fragilità, il medico competente provvederà a disporre l'adozione di precauzioni maggiori, come ad esempio l'uso di mascherine a più alta protezione o altri Dpi, ecc.. a tutela del dipendente.

In caso di valutazione, da parte del medico competente, della condizione di astensione del lavoratore dalla presenza a scuola, il dipendente potrà essere collocato in malattia oppure, in alcuni specifici casi, compatibilmente con la natura della prestazione lavorativa, si potrà ricorrere al lavoro agile.

Per il personale scolastico non è più possibile ricorrere allo *smartworking* a partire dal primo settembre e per tutto l'a.s. 2020/2021. Lo stabilisce l'art. 32 c. 4 del D.L. 104/2020, che esclude il personale scolastico (e quello coinvolto nei servizi erogati dalle istituzioni scolastiche in convenzione o tramite accordi) dall'applicazione delle modalità previste per i dipendenti della PA dall'articolo 263 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (misure semplificate e limite al 50 per cento).

Tuttavia con il decreto legge 83/2020 sono stati prorogati sino al 15 ottobre sia l'art. 90 del decreto legge 34/2020 che l'articolo 39 del decreto legge 18/2020. Il primo prevede che *"fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, il medesimo diritto allo svolgimento delle prestazioni di lavoro in modalità agile è riconosciuto, sulla base delle valutazioni dei medici competenti, anche ai lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente, nell'ambito della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 83 del presente decreto, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa"*. Il secondo stabilisce che *"fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, i lavoratori dipendenti disabili nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in*

modalità agile ai sensi dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione”.

Pertanto, per queste situazioni è possibile ricorrere anche per il personale scolastico al lavoro agile, purché compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa.

Si comunica, inoltre, che a seguito della pubblicazione del Rapporto dell'ISS n. 58/2020, risultano in via di definizione le procedure da seguire per i lavoratori fragili;

Seguirà eventuale ulteriore specifica comunicazione.

Studenti e studentesse.

La gestione della condizione di fragilità all'interno della popolazione studentesca è una priorità della scuola per la tutela della salute.

Qualora vi fossero specifiche situazioni di studenti in condizioni di fragilità, i genitori/tutori devono segnalare contestualmente, con nota formale, a questa istituzione scolastica, al Dipartimento di prevenzione territoriale ed al pediatra/medico di famiglia eventuali specifiche situazioni di salute.

Le predette situazioni saranno valutate dal Dipartimento di prevenzione territoriale e dal pediatra/medico di famiglia, che si raccorderanno con la scuola (Protocollo sicurezza scuola firmato con le OOSS il 6 agosto 2020).

Per questi soggetti andrà garantita la priorità in caso di screening/test diagnostici.

In merito a condizioni di fragilità, opportunamente documentate, la scuola s'impegnerà ad individuare soluzioni formative - in accordo con le famiglie – in ordine all'eventuale adozione della Didattica digitale integrata, anche attivando percorsi di istruzione domiciliare condivisi con le competenti strutture locali.

Riunioni collegiali a distanza.

Nel Dpcm del 7 agosto si specifica che le riunioni collegiali possono essere svolte in presenza o a distanza, sulla base della possibilità di garantire il distanziamento fisico e, di conseguenza, la sicurezza del personale convocato. Tale disposizione si applica, per il momento, sino al 7 settembre.

È stato inoltre prorogato al 15 ottobre l'art. 73 (*Semplificazioni in materia di organi collegiali*) del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 che prevede al comma 2-bis: *“per lo stesso periodo previsto dal comma 1, le sedute degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono svolgersi in videoconferenza, anche ove tale modalità non sia stata prevista negli atti regolamentari interni di cui all'articolo 40 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297”.*

**Il Dirigente Scolastico
Prof. Andrea Nieddu**

*(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93)*